

Decreto n. 524 del 10 Maggio 2022

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN COLLABORATORE DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. CONTESTUALE CESSAZIONE DEL COMANDO PRECEDENTE.

Visti:

- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l’art. 1, co. 2 e 5, e l’art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
 - gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2, co. 1, del decreto-legge n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Richiamate:

- la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013, n. 142 del 22 novembre 2013 e 31 del 12 novembre 2020;
- la propria ordinanza n. 14 del 11 luglio 2018 avente ad oggetto “Integrazione ordinanza commissariale n. 62 del 29/05/2013- personale in posizione di comando” che stima in Euro 1.800.000,00 gli oneri derivanti da quanto espressamente previsto all’art.3 della citata ordinanza 31/2012;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 e disciplinato dall’ordinanza 31/2012 così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62/2013 e n. 142/2013, ricompresa nella somma di € 1.800.000,00 stanziata con la propria ordinanza n. 14/2018;

Visti:

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 6 articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, autorizzando per l'anno 2022 la spesa di 15 milioni per spese di personale;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Rilevato che:

- con Decreto n. 1 del 10 gennaio 2022, era stata disposta l'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale del dott. Luigi Nuvoletto presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/1/2022 sino al 31/12/2022, per due giorni alla settimana, previo nulla osta rilasciato dal Commissario Straordinario dell'Unione Terre d'acqua, con nota prot. n. 2021/0010319, acquisita al protocollo del Commissario delegato per la ricostruzione CR.29.12.2021.0015880.E;
- con nota prot. n. 07/04/2022.0351697.E, il dott. Nuvoletto ha comunicato, ai fini del rilascio dell'aspettativa senza assegni, di aver rassegnato le dimissioni dall'Unione Terre d'acqua, a far data dal giorno 13 aprile 2022 (ultimo giorno di lavoro 12 aprile 2022), a seguito di pervenimento di proposta di assunzione per medesima tipologia contrattuale da parte dell'Unione Terre di Pianura alla quale il collaboratore ha fatto pervenire riscontro positivo all'assunzione a far data dal 13 aprile 2022;
- con determinazione n. 101 del 15/04/2022, l'Unione Terre d'Acqua ha preso atto della risoluzione dal contratto individuale di lavoro del dott. Nuvoletto, dipendente a tempo determinato ex art. 110 c. 1 Tuel 1 “Funzionario” cat. D – Responsabile Servizi Generali (Segreteria, sistema museale) e Responsabile Polo Catastale con funzioni di coordinamento operativo delle figure apicali dell'Unione”, con effetto dal 13/04/2022 (ultimo giorno di servizio il 12/04/2022);
- con determinazione n. 202/2022 della Città di Granarolo dell'Emilia, è stata disposta presso l'Unione Terre di Pianura, l'assunzione a tempo pieno e determinato ex-art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, quale Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, posizione economica D1, nei confronti del dott. Luigi Nuvoletto con decorrenza dal 13/4/2022 e per una durata massima di tre anni, eventualmente prorogabile, comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo in corso, intendendosi per tale, ai presenti fini, il termine di 4 (quattro) mesi dopo la data di scadenza del mandato amministrativo in corso;
- al fine di proseguire la collaborazione instaurata con il collaboratore in oggetto, con nota prot. n. CR 21/04/2022.0004102.U, si è richiesta all'Unione Terre di Pianura, la possibilità di attivare un comando temporaneo e a tempo parziale per 18 su 36 ore settimanali nei confronti del Dr. Luigi Nuvoletto presso questa struttura commissariale per il periodo dal 19.4.2022 al 31.12.2022, precisando che il dr. Nuvoletto era già stato comandato presso questa struttura dall'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua fino al 31.12.2022 e che il suddetto comando è stato interrotto per risoluzione del rapporto di lavoro con la suddetta Unione, pertanto la richiesta è da considerarsi in continuità con il precedente incarico e per la conclusione dei procedimenti di competenza del sindacato dipendente;

- con nota prot. n. P.G.7429 del 27 aprile 2022, acquisita al protocollo del Commissario delegato per la ricostruzione n. CR 27/04/2022.0004259.E, l'Ufficio rapporti con l'Unione – Ufficio unico del Personale, della Città di Granarolo dell'Emilia, ha manifestato la disponibilità dell'Unione Terre di Pianura per l'attivazione di un comando del dott. Luigi Nuvoletto, a decorrere dal 26 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per n. 18 ore settimanali da articolare preferibilmente in due giornate lavorative (martedì e giovedì), presso il Commissario delegato per la ricostruzione;

Vista la determinazione n. 251/2022 "Attivazione comando temporaneo e parziale in uscita disposto nei confronti di un istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, presso la Regione Emilia-Romagna e accertamento delle somme da rimborsare" assunta agli atti con protocollo CR 06.05.2022.0004713;

Sentito il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

D E C R E T A

per quanto esposto in premessa,

1. di disporre la cessazione dell'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale del dott. Luigi Nuvoletto presso la propria struttura commissariale, disposta con Decreto n. 1 del 10 gennaio 2022, a far data dal 12/4/2022, per risoluzione del rapporto di lavoro del collaboratore con l'Unione Terre d'Acqua;
2. di disporre contestualmente l'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale del dott. Luigi Nuvoletto presso la propria struttura commissariale, previo nulla osta espresso dall'Unione Terre di Pianura, a far data dal 26/4/2022 sino al 31/12/2022, per n. 18 ore settimanali da articolare preferibilmente in due giornate lavorative (martedì e giovedì), per una spesa presunta di circa 12.000,00 Euro;
3. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013, e disciplinato dall'ordinanza 31/2012 così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62/2013 e n. 142/2013, ricompresa nella somma di € 1.800.000,00 stanziata con la propria ordinanza n. 14/2018 e nell'ambito dei 15 milioni di spese per il personale autorizzate per il 2022 dal citato comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
4. di fare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 31/2012 e s.m.i. in merito alle modalità di rimborso delle spese, alla gestione del rapporto di lavoro e a quant'altro ivi contenuto.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)